SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 giugno 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2025.

Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 380, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'art. 1, comma 494 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 6.760.590.365 per l'anno 2025, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

Visto l'art. 1, comma 449, lettere dalla *a)* alla d-*quater*), lettera d-*septies*), e lettere dalla d-*novies*) alla d-*duodecies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 495 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dall'art. 1, comma 753 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448, per l'anno 2025, è:

a) ripartito, quanto a euro 3.753.279.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera *a)* non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera *b)* non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali *standard*. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinato in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, modificato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera *b)* non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma - pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente eventualmente rettificato - variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo;

d-*bis*) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c)*, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;

d-*ter*) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da *a)* a d-*bis*) presentino un valore ne-

gativo del fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata all'incremento del correttivo di cui alla lettera d-*bis*);

d-*quater*) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 380 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025, 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784 milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'art. 1 della medesima legge n. 232 del 2016;

d-*septies*) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2018;

d-*novies*) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido;

d-*decies*) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

d-*undecies*) destinato, a decorrere dall'anno 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione «Servizi sociali»;

d-*duodecies*) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da *a)* a d-*undecies*), sono ridotte in misura pari a euro 75.996.252 per effetto dell'art. 19, comma 8, lettera *f)*, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

Visto l'art. 1, comma 839, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale stabilisce che la lettera *c)* del comma 449 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard* approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera *c)* del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard* di cui alla lettera *c)* del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse accantonate»;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello

Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 783, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e che restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale;

Considerato, pertanto, che la quota del Fondo di solidarietà comunale da ripartire con il presente provvedimento è pari a 6.760.590.365;

Vista la nota di aggiornamento della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2025 approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 17 settembre 2024, con modificazioni apportate nella seduta del 1° ottobre 2024;

Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» nel calcolo del Fondo di solidarietà comunale approvata nella seduta del 13 ottobre 2020 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*;

Vista la nota tecnica concernente l'adozione della stima della capacità fiscale per l'anno 2025 dei comuni delle regioni a statuto ordinario, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 17 settembre 2024, con modificazioni apportate nella seduta del 1° ottobre 2024;

Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* del 1° ottobre 2024 espresso sulla nota metodologica che descrive i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025;

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali il 28 novembre 2024, ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Composizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025

1. Per l'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è composto:

a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro, di cui all'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;

c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-*bis*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;

d) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-*ter*), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a euro 5.500.000;

e) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-*quater*), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 560.000.000;

f) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-*septies*), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 1.077.000.

2. Per l'anno 2025 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera *a)* è prededotto il contributo, sino all'importo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalità di cui all'art. 1, comma 449, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 2.

Determinazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025.

1. Il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025, di cui all'art. 1, comma 1, compresa la quota proveniente di cui all'art. 7, comma 2 del presente decreto, è stabilito nel complessivo importo di euro 6.760.590.368 al netto di euro 301.856.585,05 derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all'art. 7, comma 4, di cui euro 250.000.000 già iscritti in bilancio sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e la restante quota da riassegnare al medesimo capitolo di bilancio, previo versamento all'entrata delle somme recuperate dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 129 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380-*ter*, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed ai fini della formazione del Fondo di solidarietà comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna pari, complessivamente, a euro 2.768.416.596,61 euro, determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito dell'IMU valide per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore relativo a ciascun comune è indicato nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2025 ai comuni delle regioni a statuto ordinario è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024 come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024. Il valore di cui al periodo precedente è rettificato degli importi derivanti dagli effetti a regime delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2024, mediante l'utilizzo dell'accantonamento di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2023.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il settantacinque per cento della quota del Fondo di solidarietà comunale relativa, per l'anno 2025, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, è accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali, ed i fabbisogni *standard*, entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 17 settembre 2024, e assoggettati alla metodologia di esclusione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» decisa nella seduta della medesima Commissione del 13 ottobre 2020. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025 la capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata nella misura dell'ottanta per cento.

3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui al comma 2 è riportato nell'allegato 2 (colonna 5).

Art. 4.

Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024. Il valore di cui al periodo precedente è rettificato degli importi derivanti dagli effetti a regime delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2024, mediante l'utilizzo dell'accantonamento di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2023.

2. Per i singoli comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna il valore di riferimento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato 2 (colonna 4).

Art. 5.

Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) *con attribuzione della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 2.*

1. La quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, pari a 3.753.279.000 euro, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI, congiuntamente alla quota di cui all'art. 1, comma 2, di euro 64.740.376,50 destinata alle finalità di cui all'art. 1, comma 449, lettera *b)*, della legge n. 232 del 2016 sono ripartite tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e tra i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 2 (colonne da 6 a 10).

2. L'allegato 2 (colonna 12) riporta la somma dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del risultato delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle assegnazioni per correzioni puntuali (allegato 2, colonna 11). A tale importo, che viene riportato nell'allegato 3 (colonna 1), si applica il correttivo di cui all' art. 1, comma 450 della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 2).

3. L'importo risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è rettificato con l'applicazione del correttivo di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-*bis*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 3).

4. Per i comuni fino a 5.000 abitanti l'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 3 è rettificato con l'applicazione dell'integrazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-*ter*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 4).

5. L'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 4 è incrementato della dotazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-*quater*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 5).

6. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna il valore totale risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 5 è riportato distintamente nell'allegato 3 (colonna 6).

Art. 6.

Accantonamento per l'anno 2025

1. Per l'anno 2025 è costituito un accantonamento di euro 7.000.000 sul Fondo di solidarietà comunale.

2. L'accantonamento è destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

3. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell'accantonamento è calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2025, di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le rettifiche di cui ai commi 2 e 3 decorrono dall'anno 2025 e la quota disponibile dell'accantonamento non utilizzato di cui al comma 1 è destinato all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7.

Determinazione della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025 relativa ai singoli comuni

1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, la somma algebrica del valore di cui all'allegato 3, (colonna 6) è riportato nell'allegato 4 (colonna 1).

2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al comma 1 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 6, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4 (colonna 2).

3. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, (colonne 1 e 2) determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2025 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, riportato nell'allegato 4 (colonna 3).

4. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4 (colonne 1 e 2) determina per i singoli comuni un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta per l'anno 2025 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, il cui importo è riportato nell'allegato 4, (colonna 4). In tal caso l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo.

5. Ove l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2025 l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.

Art. 8.

Compensazioni finanziarie per l'anno 2025

1. Per l'anno 2025 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli comuni risultanti dall'applicazione dell'art. 7, sono applicate le detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 9.

Erogazioni di risorse per l'anno 2025

1. Per l'anno 2025, il Ministero dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale in base all'art. 7, al netto delle detrazioni di cui all'art. 8, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2025, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarietà comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 10.

Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

1. Per l'anno 2025 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4 (colonna 4), o derivanti dall'applicazione dell'art. 8 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione è effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 2025. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2025

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1484

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile nel sito internet del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale» al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI».

25A03289

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 giugno 2025.

Riconoscimento della «Mitili Cesenatico soc. coop.», in Cesenatico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, emanata con decreto ministeriale n. 38839 del 29 gennaio 2025 registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 31 gennaio 2025 al n. 100 e registrata dalla Corte dei conti al n. 193 del 16 febbraio 2025;

Vista la direttiva generale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'UCB in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025;

Vista la direttiva direttoriale n. 131831 del 21 marzo 2025 recante «Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione per il 2025 e per assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali», registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 26 marzo 2025 al n. 256;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018, con cui è stato designato in qualità di autorità di gestione del Programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore *pro tempore* della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 667224 del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 205 del 16 febbraio 2023, con il quale sono state designate le autorità di gestione, contabile e di *audit* del Programma FEAMPA ITALIA 2021-2027 e con cui, nello specifico, l'autorità di gestione è stata individuata, a livello nazionale, nella Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto direttoriale n. 19541 del 16 gennaio 2023 che approva l'organigramma FEAMP, così come integrato con l'ordine di servizio prot. n. 0181520 del 28 marzo 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica

ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista l'istanza trasmessa, in via tripartita, a mezzo PEC, in data 19 febbraio 2025, e acquisita in pari data ai prot. n. 0077139, 0077141 e 0077338 con cui la società denominata «Mitili Cesenatico soc. coop. agricola», con sede a Cesenatico (FC) - viale A. Vespucci, 14b - 47042 (C.F./P. IVA 03265860407) ha richiesto ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1379/2013 e 1419/2013, per la zona GSA 17 (Mar Adriatico settentrionale e centrale) e per la seguente specie di allevamento: Cozza o mitilo (*Mytilus galloprovincialis*);

Vista la richiesta di integrazioni documentali, prot. n. 0126187 del 19 marzo 2025 in merito, tra l'altro, all'acquisizione del regolamento di funzionamento interno aggiornato ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, nonché la documentazione prevista ai punti *d)* e *e)* dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la documentazione integrativa inoltrata con nota prot. n. 0179619 del 18 aprile 2025;

Considerato che la suddetta società cooperativa, con C.F. 03265860407, risulta essere stata regolarmente costituita, con atto notarile, in data 23 gennaio 2002, repertorio n. 83355, raccolta n. 6555, registrato a Cesena al n. 352, in data 1° febbraio 2002, innanzi al notaio Maria Chiara Scardovi, iscritta al Collegio notarile dei distretti riuniti di Forlì e Rimini, con studio in Cesena - via Curiel, 15;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la nota inoltrata da questa amministrazione alla Regione Emilia-Romagna, prot. n. 0126228 del 19 marzo 2025, e concernente la richiesta di verifica dei requisiti in merito alla rappresentatività, e come previsto ai sensi dell'art. 14, par. 1, punto *b)* del regolamento (UE) n. 1379/2013 secondo cui le organizzazioni di produttori possono essere riconosciute qualora svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile;

Considerato che, con nota prot. n. 0226460 del 21 maggio 2025, la Regione Emilia-Romagna ha confermato i dati dichiarati dalla società e la rappresentatività, in termini percentuali del prodotto della specie oggetto di riconoscimento rispetto al totale della produzione regionale di riferimento;

Decreta:

Articolo unico

È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura denominata «Mitili Cesenatico soc. coop. agricola», con sede a Cesenatico (FC) - viale A. Vespucci, 14b - 47042 (C.F./P.IVA 03265860407), per la specie di allevamento: Cozza o mitilo (*Mytilus galloprovincialis*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2025

Il direttore generale: ABATE

25A03294

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 30 maggio 2025.

Integrazione del decreto 28 gennaio 2025, concernente l'ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, dello stesso decreto che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), determini, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ed i soggetti interessati, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010, 22 dicembre 2010, 8 agosto 2014, 28 dicembre 2017, 21 marzo 2019, 24 marzo 2021, 1° settembre 2022 e 29 ottobre 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, che attribuisce alla società Terna S.p.a. la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2010, recante modifica e aggiornamento della convenzione annessa alla concessione rilasciata alla società Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento;

Considerato che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la deliberazione n. 616/2023/r/eel del 27 dicembre 2023 dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente recante «Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2024-2027», e nello specifico l'art. 44 dell'Allegato A, con il quale l'Autorità ha introdotto un meccanismo incentivante alla cessione al gestore del sistema elettrico nazionale di linee e altri asset di rete in alta e altissima tensione da parte delle imprese distributrici;

Vista la nota n. GRUPPO TERNA/P20240131558 del 25 novembre 2024, con la quale la società Terna S.p.a. ha chiesto a questo Ministero l'inserimento nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale del complesso delle infrastrutture elettriche in Alta tensione («AT») di Areti S.p.a. localizzate nell'area metropolitana di Roma, elencate con dettaglio di denominazione e relativa consistenza all'allegato 1 alla sopracitata istanza, costituito da:

la totalità delle linee in AT dell'area di Roma per complessivi n. 73 elettrodotti per una lunghezza pari a circa 481 km;

gli elementi di AT di n. 3 cabine primarie (Cinecittà/F, Smistamento Est e Magliana/F);

i raccordi 150 kV (ca. 4 km) attualmente in fase realizzativa, riferibili alla connessione della cabina primaria («CP») Grottarossa in entra-esce all'esistente linea «150 kV Flaminia/O - Monte Mario/O» e che consentiranno di avere continuità di proprietà delle direttrici 150 kV tra due impianti AT avuto riguardo ai lavori futuri programmati;

Considerato che, nella citata istanza, Terna S.p.a. ha rappresentato di aver sottoscritto, al fine di razionalizzare la proprietà delle reti ad alta tensione (AT) rimaste nella proprietà delle imprese distributrici e migliorarne l'efficienza nella gestione, manutenzione e sviluppo, con Areti S.p.a., società del Gruppo Acea S.p.a., controllata da quest'ultima per la distribuzione di energia elettrica, in data 6 novembre 2024, un *term sheet* di natura vincolante, avente ad oggetto l'acquisizione, da parte di Terna, del 100% del capitale sociale di un veicolo societario di nuova costituzione («NewCo»), nel quale Areti conferirà, allo scopo, il complesso delle sopradette infrastrutture elettriche in Alta tensione («AT») di sua proprietà localizzate nell'area metropolitana di Roma;

Visto il decreto ministeriale n. 29 del 28 gennaio 2025, con il quale questo Ministero ha decretato l'ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale con l'inserimento in essa dei sopracitati elementi di rete, specificati nell'allegato 1 del decreto stesso;

Vista la nota prot. n. 38796 del 27 marzo 2025, con la quale la Terna S.p.a. e Areti S.p.a. hanno chiesto congiuntamente a questo Ministero, al fine di assicurare il tempestivo e utile perfezionamento della acquisizione degli Asset AT, la loro regolare ed immediata presa in carico in ambito RTN secondo il loro vincolo di destinazione nonché la loro conseguente efficiente gestione senza soluzione di continuità, di integrare il sopracitato decreto ministeriale n. 29 del 28 gennaio 2025, prevedendo che tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e/o provvedimenti amministrativi, anche in via di perfezionamento, concernenti gli Asset AT, si intendano emessi validamente ed efficacemente in favore della NewCo con efficacia decorrente dalla data del perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Terna, dell'intero capitale sociale della NewCo;

Considerato che, nella sopracitata istanza, le predette società hanno rappresentato che, con riferimento alla costruzione e all'esercizio degli Asset AT oggetto di cessione, nel corso degli anni, sono state rilasciate numerose autorizzazioni amministrative da diversi enti, le quali risultano tuttora necessarie per assicurare la corrente gestione e l'operatività degli Asset AT e, alcune delle stesse, risultano ancora oggi formalmente intestate ai precedenti proprietari degli stessi, il che comporterebbe, necessariamente, un intervento di ricognizione e aggiornamento;

Considerato che, nello specifico, le sopracitate procedure autorizzative riguardano i seguenti interventi:

la ristrutturazione a 150 Kv della Cabina primaria Grottarossa e dei raccordi in cavi interrati sulla esistente linea a 150 KV Flaminia - Monte Mario Comune di Roma - Municipio XV oggetto di acquisizione;

la realizzazione dell'interramento dal nuovo sostegno n. 21 verso San Basilio nel Comune di Roma, Municipio IV (*ex* V) e nel Comune di Guidonia Montecelio in relazione alla Linea elettrica a 150 Kv Roma Nord-San Basilio oggetto di acquisizione;

la realizzazione di raccordi AT in cavi interrati dalla Cabina primaria La Storta, oggetto di acquisizione, alla linea RTN 150 kV Primavalle-Flaminia/O-Fiano Romano;

Considerato che in ragione della data attesa per il perfezionamento dell'operazione di acquisizione, prevista entro giugno 2025, e stante lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi e le tempistiche di esecuzione dei citati interventi, è ragionevole ritenere che dette procedure, alla predetta data di acquisizione, risulteranno ancora pendenti e le tempistiche e gli esiti dei procedimenti di voltura dei titoli autorizzativi afferenti agli Asset AT in favore di NewCo, nonché le tempistiche dei suindicati procedimenti autorizzativi in itinere, comunque indispensabili ai fini dell'immediata ed efficiente gestione degli stessi in ambito RTN, potrebbero risultare incerti e indefinibili, con possibili impatti sul tempestivo perfezionamento dell'operazione di acquisizione da parte di Terna;

Ritenuto di voler procedere all'integrazione del sopracitato decreto ministeriale n. 29 del 28 gennaio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Voltura di atti amministrativi

1. Le concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi, anche in via di perfezionamento, concernenti gli asset AT di proprietà di Areti S.p.a., oggetto della cessione tramite conferimento in NewCo a favore di Terna S.p.a., si intendono emessi validamente ed efficacemente in favore della stessa NewCo con efficacia decorrente dalla data di perfezionamento dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di quest'ultima da parte di Terna S.p.a.

Art. 2.

Informazione al pubblico dell'ambito aggiornato della rete

1. La società Terna S.p.a. provvede a rendere disponibili le informazioni relative all'aggiornamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

25A03277

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 29 maggio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizio Agricolo società cooperativa in liquidazione», in San Salvo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, conclusasi con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Servizio agricolo società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 164.114,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 200.929,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 9.379,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla presenza di decreti ingiuntivi emessi nei confronti della suddetta cooperativa e di un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, pendente presso il Tribunale di Vasto, con udienza fissata il 24 settembre 2025;

Considerato che in data 17 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rap-

presentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1), lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Servizio agricolo società cooperativa in liquidazione», con sede in San Salvo (CH) (codice fiscale 01324150695), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Iacopini, nato a Amandola (AP) il 27 novembre 1982 (codice fiscale CPNPLA82S27A252W), domiciliato in Ascoli Piceno (AP), via Dell'Aspo n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2025

Il Ministro: URSO

25A03276

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 22 FEBBRAIO 2024

DECRETO 4 giugno 2025.

Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001». Deroghe ad alcuni articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni: «Codice dei contratti pubblici», ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al Commissario straordinario. (Ordinanza n. 2).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, specificatamente, l'art. 14-*quater* «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana» in forza del quale, al fine di assicurare in via d'urgenza il completamento della rete impiantistica integrata nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana *pro tempore* è nominato, ai sensi del succitato art. 14-*quater*, comma 1, del decreto- legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, Commissario straordinario per il completamento nella Regione Siciliana della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto il comma 4 dell'art. 14-*quater* «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana» del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024 così come modificato dall'art. 10, comma 13-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 che dispone :«Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ((...)) nonché dei vincoli indero-

gabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Visto il comma 5 dell'art. 14-*quater* «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana» del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024 che dispone : «L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con la quale è stato istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, Ufficio di supporto all'attività del Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;

Visto l'accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI_RI_3312 dal titolo «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» dell'importo di euro 400.000.000,00 e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» dell'importo di euro 400.000.000,00;

Visto il verbale della conferenza di servizi del 16 luglio 2024, a seguito della quale si è individuata in maniera definitiva l'area oggetto dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» e gli enti intervenuti hanno dichiarato che non vi sono vincoli e/o problemi ostativi all'avvio della progettazione dell'opera;

Visto il verbale della conferenza di servizi del 16 luglio 2024, a seguito della quale si è individuata in maniera definitiva l'area oggetto dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» e gli enti intervenuti hanno dichiarato che non vi sono vincoli e/o problemi ostativi all'avvio della progettazione dell'opera;

Visto l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Stralcio rifiuti urbani, approvato con ordinanza n. 3 in data 21 novembre 2024, il quale prevede la realizzazione di due impianti di valorizzazione energetica (c.d. termovalorizzatori – *TMV)* da ubicarsi rispettivamente presso i Comuni di Palermo e di Catania;

Preso atto che all'intervento Realizzazione termovalorizzatore di Palermo è stato attribuito il C.U.P.: G72F24000150001;

Preso atto che all'intervento Realizzazione termovalorizzatore di Catania è stato attribuito il C.U.P.: G62F24000080001;

Viste le note 22 novembre 2024 n. 8 e 25 novembre 2024 n. 9 con le quali il Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ha nominato il RUP dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» e dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania»;

Vista la convenzione tra il Commissario ed Invitalia, sottoscritta il 15 gennaio 2025, per l'attuazione degli interventi sopracitati «mediante la quale il Commissario si avvale di Invitalia per le attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 62, commi 7 e 11, del codice dei contratti pubblici, nonché all'art. 1, comma 1, lettera *i)*, e art. 3, comma 1, lettera *z)*, dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto n. 1 del 14 febbraio 2025 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana con il quale è stata approvata la convenzione tra il Commissario ed Invitalia;

Viste le note 17 febbraio 2025 n. 99 e 17 febbraio 2025 n. 100 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana con la quale sono stati nominati i funzionari progettisti del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» e dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo»;

Visto il decreto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana 18 febbraio 2025 n. 3 con il quale è stato approvato il quadro esigenziale dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania»;

Visto il decreto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana 18 febbraio 2025 n. 4 con il quale è stato approvato il quadro esigenziale dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo»;

Viste le note 21 febbraio 2025 n. 112 e 21 febbraio 2025 n. 113 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana con le quali è stato nominato il funzionario coordinatore dei flussi informativi dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» e dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo»;

Visto il decreto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana 4 marzo 2025 n. 5 con il quale è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo»;

Visto il decreto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana del 4 marzo 2025 n. 6 con il quale è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania»;

Vista l'ordinanza n. 1 del 28 marzo 2025 del Commissario con la quale sono stati approvati i Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi «Realizzazione del termovalorizzatore di Palermo» e «Realizzazione del termovalorizzatore di Catania» e sono state adottate le deroghe ad alcuni articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici» ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al Commissario;

Visto l'atto di attivazione trasmesso ad Invitalia con nota prot. 204 del 28 marzo 2025 per la procedura di gara aperta, finalizzata all' affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del Piano economico e finanziario di massima, comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di redazione della relazione geologica, con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per gli interventi di «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» da porre a base di una gara in appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;

Preso atto dell'accettazione dell'atto di attivazione trasmesso da Invitalia il 31 marzo 2025, acquisita in data 1° aprile 2025 con protocollo n. 211;

Richiamato il protocollo di legalità «Carlo Alberto Dalla Chiesa», stipulato il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'interno, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici - ANAC, la Regione Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S.;

Richiamato il «Patto di integrità», da stipulare tra il Commissario e l'aggiudicatario in esito alla procedura di gara, che deve costituire parte del contratto;

Richiamato il «Protocollo di vigilanza collaborativa sulle procedure di gara per la realizzazione nella Regione Siciliana di un termovalorizzatore nel Comune di Palermo e di un termovalorizzatore nel Comune di Catania» (di seguito, «Protocollo di vigilanza»), sottoscritto il 14 marzo 2025 tra l'ANAC, il Commissario e Invitalia;

Richiamato il protocollo di legalità per la progettazione e realizzazione del termovalorizzatore di Palermo sottoscritto tra la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Palermo e il Commissario straordinario, sottoscritto il 14 aprile 2025;

Richiamato il protocollo di legalità per la progettazione e realizzazione del termovalorizzatore di Catania sottoscritto tra la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Catania e il Commissario straordinario, sottoscritto il 14 aprile 2025;

Visto il decreto del Commissario del 15 aprile 2025 n. 7 con il quale è stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione termovalorizzatore di Catania» CUP: G62F24000080001»;

Visto il decreto del Commissario del 6 maggio 2025 n. 8 «Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Progettazione di fattibilità tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001» - AVVIO della procedura di GARA presa d'atto osservazioni ANAC e modifica Schema di contratto e Capitolato d'oneri»;

Vista la «Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Progettazione di fattibilità tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001» pubblicata sulla Gazzetta europea del 8 maggio 2025 ed in pari data sul sito INGATE di Invitalia;

Considerata la necessità di affidare nel più breve tempo possibile il servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001»;

Considerato di dovere procedere, a tal fine, con ordinanza in deroga ad alcune disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di rispettare il cronoprogramma dell'appalto e assicurare, in via d'urgenza, il completamento della rete impiantistica integrata così come riportato nel citato decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

Visto il comma 1 dell'art. 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone «Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.»;

Considerato che la verifica afferisce alla progettazione di due termovalorizzatori con caratteristiche impiantistiche e funzionali analoghe, e che si intende, in analogia a quanto già disposto per l'affidamento dei servizi di progettazione, ottimizzare l'esecuzione delle prestazioni di verifica dei PFTE e dei progetti esecutivi nonché perseguire il principio del risultato con tempestività, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del codice dei contratti, finalità che potrebbero risultare compromesse in caso di affidamento

della verifica della progettazione dei due impianti a due differenti soggetti;

Ritenuto pertanto di derogare al comma 1 dell'art. 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni e non suddividere in lotti l'affidamento del Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001»;

Visto l'art. 38, comma 1, dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, che, con specifico riguardo all'affidamento del servizio di verifica della progettazione, dispone:

«I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (parole sostituite dall'art. 78, comma 1, lettera *mm)*, 1), del decreto legislativo n. 209/2024), di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143;

Visto l'art. 40, comma 1-*bis* dell'allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone: «Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.»;

Considerato che, nell'affidamento del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001» è necessario garantire la massima partecipazione degli operatori economici, tenuto conto della peculiarità e dell'importo significativo dei lavori oggetto della categoria di progettazione prevalente, e a tal fine richiedere i soli requisiti di capacità tecnica e professionale;

Ritenuto di derogare al comma 1 dell'art. 38, dell'allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni e richiedere il requisito di cui all'art. 40, comma 1-*bis* dell'allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale, che si ritengono comunque qualificanti e, nello specifico, richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati;

Visti il comma 1 ed il comma 3 dell'art. 101 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni che dispongono: «1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell' impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.»;

Considerato di dover contenere i tempi e accelerare al massimo la procedura di aggiudicazione del Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001»;

Ritenuto di derogare al comma 1 e al comma 3 dell'art. 101 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti in cui prevedono i termini minimi di cinque giorni per il soccorso istruttorio riducendoli fino a tre giorni, salvo i casi in cui, ad avviso della Stazione appaltante, la documentazione da produrre richieda maggior tempo;

Visto il comma 5 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all' interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.»;

Considerato, sempre al fine del contenimento dei tempi e nell'ottica della massima accelerazione della procedura, di dover aggiudicare il servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001», in attesa delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo al miglior offerente;

Ritenuto di derogare al comma 5 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni e di disporre l'aggiudicazione a seguito dell'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti in capo al migliore offerente e in pendenza delle stesse; aggiudicazione che, pertanto, sarà immediatamente efficace e sottoposta a condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche effettuate;

Visti i commi 8 e 9 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispongono «8. l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9. 9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all' interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.»;

Considerato di dover dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001» nel più breve tempo possibile, ciò al fine del contenimento dei tempi e di assicurare il rispetto del cronoprogramma dell'appalto;

Ritenuto di derogare ai commi 8 e 9 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni e di consentire all'esecuzione anticipata del contratto, anche prima della sua stipula e anche in pendenza dello svolgimento delle verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario;

Visto l'importo dei lavori oggetto dei servizi di verifica pari a complessivi euro 596.368.000,00 (euro cinquecentonovantaseimilionitrecentosessantottomila/00), di cui euro 298.184.000,00 (euro duecentonovantottomilionicentottantaquattromila/00) per ogni Intervento TMV. L'importo stimato dell'appalto è di euro 7.190.929,82 (euro settemilionicentonovantamilanovecentoventinove/83), oltre IVA e oneri di legge se dovuti;

Visto il comma 15-*bis* dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone «In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'art. 108, comma 2, lettera *b)*, comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 5;

b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'art. 2-*bis* dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.»;

Considerato di voler assicurare una maggiore concorrenzialità del Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001», anche nel rispetto della normativa comunitaria, e tenuto conto della congruità dell'importo a base di gara che si ritiene remunerativo consentire l'effettuazione del ribasso sull'intero importo a base di gara;

Ritenuto di derogare al comma 15-*bis* dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, e di consentire quindi l'effettuazione del ribasso sull'intero importo a base di gara;

Ordina:

Art. 1.

Deroghe al codice dei contratti pubblici

1. In ragione di quanto esposto in preambolo e con i poteri di cui al comma 4 dell'art. 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11, così come modificato dall'art. 10, comma 13-

ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate, relativamente agli interventi «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» C.U.P.: G72F24000150001 e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» C.U.P.: G62F24000080001, disporre la deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici»:

a) il comma 1 dell'art. 58 del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui obbliga alla suddivisione in lotti ed, al contrario, individuare un unico lotto per il servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001» dei due interventi da affidare ad un unico operatore economico;

b) il comma 1 dell'art. 38, dell'allegato I.7, del codice dei contratti pubblici, non richiedendo requisiti di cui al medesimo articolo nell'affidamento del Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001» ma, il requisito di cui all'art. 40, comma 1-*bis* dell'allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni per i servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, limitatamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale;

c) il comma 1 ed il comma 3 dell'art. 101 del codice dei contratti pubblici, nelle parti in cui prevedono i termini minimi di cinque giorni per il soccorso istruttorio riducendoli fino a tre giorni, salvo i casi in cui, ad avviso della stazione appaltante, la documentazione da produrre richieda maggior tempo, nell'affidamento del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001»;

d) il comma 5 dell'art. 17 del codice dei contratti pubblici e disporre l'aggiudicazione del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001», a seguito dell'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti in capo al migliore offerente e in pendenza delle stesse; aggiudicazione che, pertanto, sarà immediatamente efficace e sottoposta a condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche effettuate;

e) i commi 8 e 9 dell'art. 17 del codice dei contratti pubblici e consentire l'esecuzione anticipata del contratto del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001», anche prima della sua stipula e anche in pendenza dello svolgimento delle verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario;

f) il comma 15-*bis* dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire l'effettuazione del ribasso sull'intero importo a base di gara del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001» e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza è immediatamente efficace e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

2. La presente ordinanza sarà altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito istituzionale del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana https://commissari.gov.it/rifiutisicilia

3. La presente ordinanza sarà notificata al RUP e ad Invitalia.

4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Palermo nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Palermo, 4 giugno 2025

Il Commissario straordinario: SCHIFANI

25A03316

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 10 aprile 2025.

Modifica all'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, «Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina». (Ordinanza speciale n. 103).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle sta-

zioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina» e, in particolare l'art. 1, comma 1, n. 2) che prevede l'intervento di «ricostruzione edificio scolastico scuola media: importo previsionale stimato 3.900.000,00 euro»;

Vista le note acquisite alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0001804-A-18/01/2024 e CGRTS-0006308-A-21 febbraio 2025, con cui l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali e dell'aggiornamento dei prezzi mediante applicazione dei prezzari vigenti, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica dell'incremento del costo dell'intervento suddetto per un importo complessivo di euro 5.604.512,15;

Verificata, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, l'indisponibilità di economie da destinare a copertura del suddetto incremento;

Considerato che l'intervento in oggetto richiede pertanto un incremento dell'importo da finanziare, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della medesima ordinanza speciale, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo in aumento di euro 1.704.512,15;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 1.704.512,15, in aumento rispetto all'importo di euro 3.900.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista la relazione del *Sub*-Commissario, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0013397-A-8 aprile 2025 e riportata all'allegato 1 alla presente ordinanza;

Ritenuto pertanto di modificare in questo senso l'art. 1, comma 1, n. 2) dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 è pari a euro 1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.100.312.988,83;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Pieve Torina anche in attuazione del principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifica e incremento dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, «Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina»

1. Per l'intervento in Comune di Pieve Torina di cui all'art. 1, comma 1, n. 2) dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, relativo a «ricostruzione edificio scolastico scuola media» importo stimato pari a euro 3.900.000,00, è autorizzato un incremento del contributo pari a euro 1.704.512,15.

2. Il contributo complessivo dell'intervento, pari a euro 5.604.512,15, trova copertura come segue:

(a) euro 3.900.000,00 a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 20 del 2021;

(b) euro 1.704.512,15 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 20 del 2021.

3. All'art. 1, comma 1, n. 2) dell'ordinanza speciale n. 20 del 2021, l'importo di «euro 3.900.000,00» è modificato in «euro 5.604.512,15».

4. All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 20 del 2021, l'importo di «euro 17.968.000,00» è modificato in «euro 19.672.512,15» e il periodo «l'ulteriore spesa per gli interventi ricompresi nella proposta di PSR approvata dal Comune di Pieve Torina, di cui all'art. 1, complessivamente in 16.950.400,00, comprensiva della spesa per la progettazione dell'intervento sul dissesto delle sponde fluviali di cui all'art. 1, comma 4 trova copertura per all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189

del 2016, che presenta la necessaria disponibilità» viene sostituito dal seguente «l'ulteriore spesa per gli interventi ricompresi nella proposta di PSR approvata dal Comune di Pieve Torina, di cui all'art. 1, complessivamente in 18.654.912,15, comprensiva della spesa per la progettazione dell'intervento sul dissesto delle sponde fluviali di cui all'art. 1, comma 4 trova copertura per all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 1.704.512,15, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.230.021.067,40.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 - www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 10 aprile 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1207

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

25A03290

ORDINANZA 10 aprile 2025.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria». (Ordinanza speciale n. 104).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le

opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»;

Visto, in particolare l'intervento identificato nella predetta ordinanza speciale all'allegato 1, ID 102, relativo all'«I.T.C. "E.Mattei" di Amandola - corpo palestra e corpo spogliatoi-deposito» - CUP C29J21049490001 - Soggetto attuatore Provincia di Fermo;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con protocollo CGRTS 0011464-A-25/03/2025, con cui la Provincia di Fermo, Settore II - Sostenibilità-Infrastruttura-Innovazione, sulla base di approfondimenti tecnici e conoscitivi dell'edificio oggetto di intervento, ha richiesto la rimodulazione ad isorisorse della tipologia d'intervento da «demolizione e ricostruzione» ad «adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione del corpo spogliatoi», in ragione degli obiettivi di sicurezza sismica dell'edificio;

Considerata l'opportunità della predetta modifica, come da relazione del *sub*-commissario ing. Gianluca Loffredo, allegata *sub* 1) alla presente ordinanza;

Ritenuto di disporre per il suddetto intervento la variazione della tipologia di intervento da «demolizione e ricostruzione» ad «adeguamento sismico del corpo palestra e demolizione e ricostruzione del corpo spogliatoi» mediante modifica dell'allegato 1, ID 102, all'ordinanza speciale n. 31/2021;

Visto altresì l'intervento identificato nella medesima ordinanza speciale n. 31/2021 all'allegato 1, ID 135, relativo a «Riparazione danni conseguenti al sisma 2016 con adeguamento sismico dell'edificio principale dell'I.I.S. 'A. Cecchi' di Pesaro» - CUP B71B21003230001 - Soggetto attuatore Provincia di Pesaro Urbino;

Considerato che l'intervento in oggetto è stimato di importo complessivo pari a euro 6.525.000,00, di cui euro 5.286.250,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021, euro 978.750,00 di stima presuntiva incentivo al conto termico, euro 190.00,00 a valere sul fondo di cui al comma 140 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed euro 70.00,00 a valere su fondi regionali;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con protocollo n. CGRTS 0011452-A-25/02/2025, con cui la

Provincia di Pesaro Urbino, Servizio 6 Edilizia Scolastica, ha indicato la specifica imputazione dei finanziamenti ottenuti rispetto a quanto attualmente disposto dall'allegato 1 della ordinanza speciale n. 31/2021, al fine di determinare l'effettiva quota associata all'intervento in oggetto;

Considerato che, a seguito della richiamata verifica, il contributo complessivo dell'intervento, pari a 6.525.000,00 euro, trova copertura quanto a euro 5.286.250,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021, euro 978.750,00 di stima presuntiva incentivo al conto termico, euro 129.200,00 a valere sul fondo di cui al comma 140 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed euro 70.512,66 a valere sui fondi MIUR per la progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento sismico;

Considerato quindi che, a seguito di tale imputazione, risulti necessario incrementare l'importo già stanziato a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021, pari a euro 5.286.250,00, con una ulteriore somma pari a euro 60.287,34, come da relazione del *sub*-commissario ing. Gianluca Loffredo, allegata *sub* 1) alla presente ordinanza;

Visto l'art. 9, comma 2 dell'ordinanza speciale n. 31/2021, ai sensi del quale il finanziamento può essere rimodulato qualora nel corso del procedimento attuativo degli interventi programmati emergano sovrapposizioni nei finanziamenti riguardanti uno stesso edificio;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo di 5.286.250,00 euro con una somma pari a 60.287,34 euro a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Visti altresì gli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021 in Comune di Monsampolo del Tronto - Soggetto attuatore Comune di Monsampolo del Tronto, come di seguito elencati:

«Scuola in frazione Stella», identificato all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31/2021, ID n. 94, importo complessivo stimato di euro 400.000,00, di cui euro 298.400,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021, euro 41.600,00 sui fondi MIMS ed euro 60.000,00 di stima incentivo al conto termico;

«Scuola media Don Pacifico Mignini», identificato all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31/2021, ID n. 95, importo complessivo stimato di euro 150.000,00, di cui euro 105.100,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021, euro 22.400,00 sui fondi MIMS ed euro 22.500,00 di stima incentivo al conto termico;

«Scuola dell'infanzia Via Cavour capoluogo», identificato all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31/2021, ID n. 96, importo complessivo stimato in euro 1.500.000,00, di cui euro 1.050.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021 ed euro 450.000,00 di stima incentivo al conto termico;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con protocollo n. CGRTS 0012167-A-31/03/2025, con cui il Comune di Monsampolo del Tronto ha formulato richiesta di rimodulazione degli interventi sopra elencati sulla base di approfondimenti tecnici, economici e conoscitivi degli edifici e delle mutate condizioni programmatiche e sociali del contesto scolastico nel Comune, prevedendo il cambio di tipologia di intervento per la «Scuola media Don Pacifico Mignini», da «Adeguamento sismico» a «Nuova costruzione con delocalizzazione», in funzione del rischio esterno indotto dalla presenza del prospiciente Convento di S. Francesco e del relativo campanile, nonché formulando rinuncia ai finanziamenti per gli interventi inerenti la «Scuola in frazione Stella» e la «Scuola dell'infanzia Via Cavour capoluogo», con contestuale presa in carico degli oneri già stanziati;

Considerato l'interesse prioritario evidenziato dall'Amministrazione comunale a delocalizzare la scuola media Don Mignini, in virtù del rischio esterno indotto dato dal contesto in cui essa è localizzata e che la richiesta dell'Amministrazione comunale prevede:

che la delocalizzazione della scuola media Don Mignini avvenga in un'area individuata e in parte già di proprietà del comune, con impegno a finalizzare l'acquisizione delle residue porzioni con spese a proprio carico;

i benefici generali di una nuova costruzione, quali minore costo di manutenzione, maggiore efficienza energetica e sicurezza sismica, migliore logistica nei trasporti degli studenti;

l'impegno all'utilizzo dell'edificio di partenza a beneficio della comunità, prevedendo un cambio di destinazione d'uso;

per la Scuola primaria Via Pascoli in frazione Stella, la rinuncia al finanziamento concesso con impegno a provvedere a proprie spese agli interventi per l'adeguamento dell'edificio;

per la Scuola dell'infanzia Via Cavour capoluogo, vista l'attuale dislocazione dei suoi studenti nella scuola dell'infanzia di via Pascoli ampliata ed adeguata sismicamente, il mantenimento degli studenti nell'attuale configurazione con la rinuncia al finanziamento e l'impegno di provvedere a proprie spese alla demolizione dell'edificio in tempi congrui per consentire il mantenimento dei requisiti di attivazione dell'incentivo al conto termico nell'intervento di realizzazione della nuova costruzione;

Verificato che in base al dimensionamento della nuova costruzione in delocalizzazione, secondo i parametri del decreto ministeriale 18 dicembre 1975, il costo di realizzazione è stato stimato in euro 3.740.880,00;

Ritenuto altresì di rideterminare la tipologia d'intervento dell'opera denominata «Scuola media Don Pacifico Mignini», identificata all'allegato 1 della ordinanza speciale n. 31/2021, ID n. 95, da «adeguamento sismico» a «nuova costruzione con delocalizzazione»;

Ritenuto infine di incrementare il finanziamento della «Scuola media Don Pacifico Mignini», per un importo complessivo pari a euro 3.740.880,00, di cui euro 105.100,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021, euro 450.000,00 di stima presuntiva a carico del conto termico, così che si rende necessario un incremento pari a euro 3.185.780,00 a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016;

Ritenuto inoltre di disporre la soppressione degli interventi, e dei relativi finanziamenti programmati, identificati all'allegato 1 della ordinanza speciale n. 31/2021, rispettivamente all'ID n. 94 e 96, denominati «Scuola in frazione Stella» e «Scuola dell'infanzia Via Cavour capoluogo»;

Visto altresì l'intervento di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021 in Comune di San Severino Marche identificato all'allegato 1, ID 130, «Asilo nido comunale, scuola materna Virgilio ufficio servizi sociali» («Scuola Talpa»), qualificato come «Demolizione con ricostruzione» - CUP I56B19000730001 - Soggetto Attuatore Comune di San Severino Marche;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con protocollo CGRTS n. 012392-A-01/04/2025, con cui il Comune di San Severino Marche ha richiesto la riprogrammazione ad isorisorse dell'intervento in oggetto, al fine di destinare l'attuale edificio scolastico a C.O.C., mediante un intervento di adeguamento sismico in classe IV, come da programmazione e identificazione ID n. 721 dell'ordinanza commissariale n. 109/2020, identificato, con conseguente necessità di delocalizzazione della «Scuola Talpa»;

Considerata la proposta che la suddetta delocalizzazione avvenga, ad invarianza finanziaria, con demolizione e ricostruzione nel sito individuato a tale scopo dall'amministrazione comunale e che, a tale scopo, si renda necessario il cambio di tipologia di intervento indicato nell'allegato 1, ID 130 da «Demolizione e ricostruzione» a «Demolizione e ricostruzione con contestuale delocalizzazione»;

Considerata l'opportunità delle predette modifiche, come da relazione del *sub*-commissario ing. Gianluca Loffredo, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0013398-A-08/04/2025, allegata *sub* 1) alla presente ordinanza;

Ritenuto pertanto di modificare nel senso sopra esposto l'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 è pari a euro 1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.100.312.988,83;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione delle scuole oggetto della presente ordinanza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifica dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 relativamente all'intervento «I.T.C. "E.Mattei" di Amandola - corpo palestra e corpo spogliatoi-deposito»

1. L'allegato 1 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria» è modificato con riguardo all'intervento identificato all'ID 102, relativo all'«I.T.C. "E.Mattei" di Amandola - corpo palestra e corpo spogliatoi-deposito» - CUP C29J21049490001 - soggetto attuatore Provincia di Fermo, mediante variazione della tipologia di intervento da «demolizione e ricostruzione» ad «adeguamento sismico del corpo palestra e demolizione e ricostruzione del corpo spogliatoi».

Art. 2.

Modifica e incremento dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 relativamente all'intervento di «Riparazione danni conseguenti al sisma 2016 con adeguamento sismico dell'edificio principale dell'I.I.S. «A. Cecchi» di Pesaro»

1. L'allegato 1 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria» è modificato con riguardo all'intervento identificato all'ID 135, relativo a «Riparazione danni conseguenti al sisma 2016 con adeguamento sismico dell'edificio principale dell'I.I.S. «A. Cecchi» di Pesaro» - CUP B71B21003230001 - soggetto attuatore Provincia di Pesaro Urbino, importo stimato pari a euro 5.286.250,00, mediante autorizzazione dell'incremento del contributo pari a euro 1.704.512,15.

2. Il contributo complessivo dell'intervento, pari a euro 6.525.000,00, trova copertura come segue:

(a) euro 5.286.250,00 a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

(b) euro 129.200,00 a valere sul fondo di cui al comma 140 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

(c) euro 70.512,66 a valere sui fondi MIUR;

(d) euro 978.750,00 a valere presumibilmente sul conto termico;

(e) euro 60.287,34 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3.

Modifica e incremento dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 relativamente agli interventi «Scuola in frazione Stella», «Scuola media Don Pacifico Mignini», «Scuola dell'infanzia Via Cavour capoluogo», in Comune di Monsampolo del Tronto

1. L'allegato 1 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria» è modificato con riguardo ai seguenti interventi:

(a) «Scuola in frazione Stella», ID n. 94, importo complessivo stimato di euro 400.000,00, di cui euro 298.400,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021, euro 41.600,00 sui fondi MIMS ed euro 60.000,00 di stima incentivo al conto termico: intervento soppresso per rinuncia del beneficiario;

(b) «Scuola media Don Pacifico Mignini», ID n. 95, importo complessivo stimato di euro 150.000,00, di cui euro 105.100,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021, euro 22.400,00 sui fondi MIMS ed euro 22.500,00 di stima incentivo al conto termico: intervento rimodulato da «Adeguamento sismico» a «Nuova costruzione con delocalizzazione»;

(c) «Scuola dell'infanzia Via Cavour capoluogo», ID n. 96, importo complessivo stimato in euro 1.500.000,00, di cui euro 1.050.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021 ed euro 450.000,00 di stima incentivo al conto termico: intervento soppresso per rinuncia del beneficiario.

2. Per l'intervento di cui al comma 1, lettera (b) è autorizzato un aumento del contributo pari euro 3.185.780,00.

3. Il contributo complessivo dell'intervento, pari a euro 3.740.880,00, trova copertura come segue:

(a) euro 105.100,00 a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

(b) euro 450.000,00 presumibilmente a valere sul conto termico;

(c) euro 3.185.780,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 4.

Modifica dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 relativamente all'intervento «Asilo nido comunale, scuola materna Virgilio ufficio servizi sociali» in Comune di San Severino Marche

1. L'allegato 1 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria» è modificato, ad invarianza di spesa, con riguardo all'intervento in Comune di San Severino Marche, identificato all'allegato 1, ID 130, «Asilo nido comunale, scuola materna Virgilio ufficio servizi sociali», la cui qualificazione «Demolizione con ricostruzione» viene sostituita con quella di «Demolizione e ricostruzione con contestuale delocalizzazione».

Art. 5.

Modifica e incremento dell'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021

1. L'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 è modificato come segue «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 580.607.792,77, di cui euro 507.230.640,34 per i nuovi interventi, euro 70.430.517,43 quale incremento dei finanziamenti già assentiti con l'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 2.946.635,00 quale incremento su edifici scolastici inseriti in altri programmi ovvero oggetto di donazione. La relativa spesa trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato nell'OdA tenendo conto dell'obbligo di accesso al conto termico e delle percentuali di finanziamento di cui all'art. 4 e delle prescrizioni in caso di impossibilità di accesso al conto termico, e sarà sottoscritto dal singolo soggetto attuatore».

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 1.897.667,34, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.230.021.067,40.

Art. 7.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013,

n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 10 aprile 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1236

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

25A03291

ORDINANZA 10 aprile 2025.

Modifica all'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021, «Interventi di ricostruzione della Università di Camerino». (Ordinanza speciale n. 105).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1º aprile 2023 e divenuto efficace il 1º luglio 2023, come

integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling – BIM*»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione della Università di Camerino» e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, che prevede l'intervento relativo a «Palazzo Da Varano», già finanziato a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020 per l'importo di euro 13.251.840,00;

Viste le note, acquisite alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0013325-A-04/04/2024 e prot. CGRTS-0008211-A-05/03/2025, con cui l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica dell'incremento del costo dell'intervento relativo a «Palazzo da Varano» per un importo complessivo di euro 14.800.000,00;

Verificata, ai sensi della disposizione di cui all'art. 8, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 1 del 2021, l'indisponibilità di economie da destinare a copertura del suddetto incremento;

Considerato che l'intervento «Palazzo da Varano» richiede pertanto un incremento dell'importo da finanziare, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della medesima ordinanza speciale, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo in aumento pari a euro 1.548.160,00, in relazione ai maggiori oneri emersi in sede di revisione degli elaborati progettuali;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 1.548.160,00, in aumento rispetto all'importo di euro 13.251.840,00 programmato in ordinanza speciale n. 1 del 2021, a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Visto altresì l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della medesima ordinanza speciale n. 1 del 2021, che prevede l'intervento relativo a «Palazzo Ribechi», già finanziato a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020 per l'importo di euro 1.254.000, come da scheda C.I.R., poi ridotto a euro 1.082.715,00 dall'ordinanza speciale n. 1/2021;

Vista la nota, acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0006770-A-25/02/2025, con cui l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali, della seconda perizia di variante e suppletiva e del contestuale adeguamento prezzi ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 126 del 2022, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica dell'incremento del costo dell'intervento relativo a «Palazzo Ribechi» per un importo complessivo pari a euro 2.100.552,41, con un aumento pari a euro 1.017.837,41 rispetto al costo programmato nell'ordinanza speciale n. 1 del 2021, e ha contestualmente dato atto della presenza di economie derivanti dall'ultimazione dei lavori relativi all'intervento «Polo studenti *Ex* Magistrali» identificato all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, della medesima ordinanza speciale;

Considerata, ai sensi della disposizione di cui all'art. 8, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza speciale n. 1 del 2021, la disponibilità di tali economie a valere sull'intervento «Polo studenti *Ex* Magistrali» di cui sopra per un importo pari a euro 300.000,00 da destinare a copertura dell'incremento relativo a «Palazzo Ribechi»;

Considerato che, in relazione ai maggiori oneri emersi in sede di revisione degli elaborati progettuali, l'intervento relativo a Palazzo Ribechi richiede pertanto un incremento dell'importo da finanziare, al netto delle economie derivanti dall'intervento «Polo studenti *Ex* Magistrali» ai sensi dell'art. 8, comma 5, della medesima ordinanza speciale n. 1 del 2021, pari a un importo in aumento di euro 717.837,41, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 1 del 2021;

Considerata la relazione del *sub* Commissario ing. Gianluca Loffredo, acquisita agli atti della struttura commissariale con il n. CGRTS-0013394-A-08/04/2025 e allegata alla presente ordinanza *sub* allegato 1;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 717.837,41, in aumento rispetto all'importo di euro 1.082.715,00 programmato in ordinanza speciale n. 1/2021, a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016;

Ritenuto contestualmente di modificare in riduzione l'importo relativo all'intervento «Polo studenti *Ex* Magistrali» in relazione alle economie maturate per l'importo di 300.000,00 euro;

Ritenuto pertanto, alla luce delle premesse di cui sopra, di modificare l'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 è pari a euro 1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.100.312.988,83;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nella Università di Camerino;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e incremento dell'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021 ex *art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione della Università di Camerino»*

1. Per gli interventi in Comune di Camerino di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e *b)*, dell'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021, recante «Interventi di ricostruzione della Università di Camerino», rispettivamente relativi a «Palazzo Da Varano» per euro 13.251.840,00 e «Palazzo Ribechi» per euro 1.082.715,00, entrambi a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020, è autorizzato un incremento del contributo per un importo complessivo pari a euro 2.565.997,41.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, pari a euro 14.800.000,00, trova copertura come segue:

a) euro 13.251.840,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

b) euro 1.548.160,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 1 del 2021.

3. All'art. 1, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza speciale n. 1 del 2021 le parole «euro 13.251.840,00» sono sostituite dalle parole «euro 14.800.000,00».

4. Il contributo complessivo dell'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, pari a euro 2.100.552,41, trova copertura come segue:

a) euro 1.082.715,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

b) euro 300.000,00 a valere sulle economie prodotte dall'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g)* della medesima ordinanza speciale;

c) euro 717.837,41 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 1 del 2021.

5. All'art. 1, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza speciale n. 1 del 2021 le parole «euro 1.254.000» sono sostituite dalle parole «euro 2.100.552,41»;

6. All'art. 1, comma 1, lettera *g)* dell'ordinanza speciale n. 1 del 2021 le parole «euro 1.500.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 1.200.000,00».

7. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 1 del 2021, l'importo di «euro 40.901.052,00» è modificato in «euro 43.167.049,41». Al secondo periodo del medesimo comma, le parole «l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importo stimato da scheda CIR, quantificata complessivamente in euro 368.715,00 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, di importo stimato pari a euro 19.147.000,00, trovano copertura per un totale stimato di euro 19.515.715 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale» sono sostituite dalle parole «l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importo stimato da scheda CIR e successivamente definito in sede di progettazione definitiva, quantificata complessivamente in euro 2.634.712,41 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, di importo stimato pari a euro 18.847.000,00, trovano copertura per un totale stimato di euro 21.481.712,41 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 2.265.997,41, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.230.021.067,40.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai

sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 10 aprile 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1206

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

25A03292

ORDINANZA 11 aprile 2025.

Modifica all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, «Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita». (Ordinanza speciale n. 106).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il

1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *g)* che prevede interventi in alta quota a Frontignano, tra cui quello relativo al «Centro funzionale Saliere», per un importo originario di euro 800.000,00, a valere sui fondi dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020;

Considerato che successivamente la stima è stata incrementata sul livello di progetto definitivo in sede di conferenza speciale dei servizi, il cui esito è stato acquisito alla struttura commissariale con nota prot. CGRTS-009330-A-11/04/2022, e quindi ulteriormente aggiornata in euro 1.889.598,28 con ordinanza speciale n. 46 del 31 gennaio 2023, in virtù dell'ulteriore incremento di costo associato alla compensazione prezzi applicata in sede di validazione del livello esecutivo di progetto;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0046450-A-26/11/2024, con cui l'USR Marche ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica dell'incremento del costo dell'intervento sulla variante e suppletiva relativa all'intervento di ricostruzione del Centro funzionale Saliere, per un importo complessivo pari a euro 1.889.598,28, segnalando altresì che lo stanziamento subisce un decremento, rispetto all'importo autorizzato, in virtù dell'accettazione della prenotazione di incentivo da parte del GSE S.p.a., identificativo API CT00588997-GSEWEB/P20230551282 del 12 luglio 2023, per un importo netto di euro 122.000,89;

Considerato pertanto che l'incremento sull'importo iniziale di euro 800.000,00, pari a euro 1.089.598,28, trova copertura per euro 122.000,89 a valere sul contributo conto termico (CT00588997 - GSEWEB/P20230551282 del 12 luglio 2023) e che pertanto l'incremento richiesto a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 risulta pari a euro 967.597,39;

Ritenuto pertanto di rideterminare in riduzione il contributo a valere sulle risorse della contabilità speciale sisma, di cui di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per l'importo complessivo di euro 1.767.597,39, conseguente al riconoscimento del conto termico per l'importo di euro 122.000,89;

Visto altresì l'art. 1, comma 1, lettera *f)* della medesima ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, che prevede la realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno dei nuclei storici del Comune di Ussita, fra cui quelli di Sant'Eusebio e Vallestretta, rispettivamente per gli importi di euro 562.500,00 e di euro 940.000,00;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0010430-A-18/03/2025 con cui l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica dell'incremento del costo dell'intervento relativo a «opere di urbanizzazione in località Sant'Eusebio - Primo stralcio», per l'importo complessivo di euro 1.319.997,40, con un aumento di euro 757.497,40 rispetto l'importo di cui alla suddetta ordinanza speciale a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto infine, con riguardo all'intervento identificato all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, «Realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno del nucleo storico di Vallestretta», che con la medesima nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0010430-A-18/03/2025 e con la successiva nota prot. CGRTS-0012347-A-01/04/2025, l'USR Marche, a seguito di approfondimenti progettuali, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica dell'incremento dei relativi costi prospettati dall'amministrazione comunale, per un importo complessivo del primo stralcio, ossia al netto delle finiture alla viabilità rimandate all'ultimazione della ricostruzione del centro urbano, di euro 2.450.000,00, con un aumento complessivo di euro 1.510.000,00 rispetto all'importo di cui alla suddetta ordinanza speciale;

Verificata, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, l'indisponibilità di economie da destinare a copertura del suddetto incremento;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 1.510.000,00, in aumento rispetto all'importo di euro 940.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerata la relazione in merito del *sub*-Commissario ing. Gianluca Loffredo, acquisita agli atti della struttura

commissariale con prot. CGRTS-0013396-A-08/04/2025 e allegata alla presente ordinanza come allegato 1;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 è pari a euro 1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.100.312.988,83;

Ritenuto, per l'effetto, di modificare in questo senso l'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto inoltre, in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza speciale n. 46 del 31 gennaio 2023, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Modifiche ed integrazioni di ordinanze speciali»;

Viste altresì le successive integrazioni per nuovi interventi e a copertura incrementi apportate con le ordinanze speciali n. 70 del 15 febbraio 2024, n. 72 del 29 marzo 2024, n. 86 del 12 settembre 2024, n. 87 del 3 ottobre 2024;

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 12 dell'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 alla luce delle successive modifiche occorse e di quelle apportate con la presente ordinanza;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Ussita;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifica e incremento dell'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, «Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita»

1. Per gli interventi di seguito indicati in Comune di Ussita, di cui all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, «Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita», sono apportate le seguenti modifiche.

2. Quanto all'intervento di all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, relativo al «Centro funzionale Saliere», importo stimato pari a euro 800.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.089.598,28.

3. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 2, pari a euro 1.889.598,28, trova copertura come segue:

(a) euro 800.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

(a) euro 122.000,89 previsionalmente a carico del conto termico;

(b) euro 967.597,39, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 16/2021.

4. Quanto all'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, relativo alla «Realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno del nucleo storico di Sant'Eusebio», importo stimato pari a euro 562.500,00, a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 16 del 2021, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 757.497,40.

5. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 4, pari a euro 1.319.997,40, trova copertura come segue:

(a) euro 562.500,00, a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 16 del 2021;

(c) euro 757.497,40 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 16/2021.

6. Quanto all'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, relativo alla «Realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno del nucleo storico di Vallestretta», importo stimato pari a euro 940.000,00, a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 16 del 2021, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.510.000,00.

7. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 6, pari a euro 2.450.000,00 trova copertura come segue:

(a) euro 940.000,00, a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 16 del 2021;

(b) euro 1.510.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 16/2021.

8. All'art. 1, comma 1, lettera *g)* dell'ordinanza speciale n. 16 del 2021, l'importo complessivo di tutti gli «interventi in alta quota a Frontignano», tra cui rientra il «Centro funzionale Saliere», pari a «euro 1.903.726,89» è modificato in «euro 2.993.325,17».

9. All'art. 1, comma 1, lettera *f)* dell'ordinanza speciale n. 16 del 2021, l'importo complessivo di tutti gli interventi di realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno dei nuclei storici, tra cui quelli di Sant'Eusebio e Vallestretta, le parole «euro 5.124.640,00» sono modificate in «euro 7.392.137,40».

10. L'art. 12, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 16 del 2021, come risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 46 del 31 gennaio 2023, delle successive modifiche relative agli interventi e ai conseguenti incrementi, apportate in particolare con le

ordinanze speciali n. 70 del 15 febbraio 2024, n. 72 del 29 marzo 2024, n. 86 del 12 settembre 2024, n. 87 del 3 ottobre 2024, nonché a seguito delle modifiche apportate con la presente ordinanza, è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 34.501.641,24. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, *g)*, della presente ordinanza, di importo pari a euro 19.058.903,84, trova copertura quanto ad euro 4.149.007,45 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e per euro 14.909.896,39 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, di importo stimato pari a euro 15.442.737,40 trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 3.235.094,79, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.230.021.067,40.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 11 aprile 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1205

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

25A03293

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 maggio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Eplontersen, «Wainzua». (Determina n. 726/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 aprile 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° marzo 2025 al 31 marzo 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 19-23 maggio 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

WAINZUA

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more

della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

WAINZUA

Codice ATC - Principio attivo: N07XX21 Eplontersen.

Titolare: Astrazeneca AB.

Cod. procedura EMEA/H/C/006295/0000.

GUUE: 25 aprile 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Wainzua» è indicato per il trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (*hereditary transthyretin-mediated amyloidosis*, ATTRv) in pazienti adulti con polineuropatia allo stadio 1 o allo stadio 2.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere prescritto e supervisionato da un medico esperto nel trattamento di pazienti affetti da amiloidosi ereditaria da transtiretina.

«Wainzua» è per uso sottocutaneo. «Wainzua» è una penna preriempita esclusivamente monouso.

La prima iniezione somministrata dal paziente o da chi lo assiste deve essere eseguita sotto la supervisione di un operatore sanitario adeguatamente qualificato. I pazienti e/o le persone che li assistono devono essere formati alla somministrazione sottocutanea di «Wainzua».

La penna preriempita deve essere estratta dal frigorifero almeno trenta minuti prima dell'uso, in modo che raggiunga la temperatura ambiente prima dell'iniezione. Non devono essere utilizzati altri metodi di riscaldamento.

Ispezionare visivamente la soluzione prima dell'uso. La soluzione deve apparire da incolore a gialla. Non utilizzare se prima della somministrazione si osserva torbidezza, presenza di particolato o un'alterazione del colore.

In caso di autosomministrazione, «Wainzua» deve essere iniettato nell'addome o nella parte superiore della coscia. Se l'iniezione è somministrata da una persona che assiste il paziente, è possibile effettuarla anche nella parte posteriore del braccio.

«Wainzua» non deve essere iniettato nella cute contusa, dolente, arrossata o indurita, nelle cicatrici o nella cute lesionata e l'area attorno all'ombelico deve essere evitata.

Le istruzioni complete per la somministrazione con penna preriempita sono fornite nelle «Istruzioni per l'uso».

Confezioni autorizzate: EU/1/24/1875/001 - A.I.C.: 051661015/E - In base 32: 1K8L6R - 45 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0.8 mL (56 mg/mL) - 1 penna preriempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri specialistici individuati dalle Regioni o di specialisti - neurologo e internista (RNRL).

25A03278

DETERMINA 28 maggio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di mRNA a singola elica con *capping* in 5' che codifica la glicoproteina F del *virus* respiratorio sinciziale stabilizzata nella conformazione di pre-fusione, «mRESVIA». (Determina n. 727/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la approvazione della variazione EMA EMA-DOC-1700519818-2066802 di approvazione della variazione EMA/VR/0000255003 che autorizza due nuove confezioni (EU/1/24/1849/003-004) del medicinale centralizzato mRESVIA;

Vista la istanza della ditta Moderna Biotech S.L., titolare A.I.C. della specialità medicinale mRESVIA, con sede in C/ Julián Camarillo, n 31, 28037 Madrid - Spain, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale mRESVIA, pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 0048266-17/04/2025-AIFA-UPC-A, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio delle suddette nuove confezioni nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione Scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 19-23 maggio 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione della decisione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

mRESVIA;

Descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzio-

nale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

MRESVIA

Codice ATC - Principio attivo: J07BX05 mRNA a singola elica con capping in 5' che codifica la glicoproteina F del virus respiratorio sinciziale stabilizzata nella conformazione di pre-fusione.

Titolare: Moderna Biotech Spain, S.L.

Cod. procedura: EMA/VR/0000255003.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«mRESVIA» è indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione della malattia del tratto respiratorio inferiore (*lower respiratory tract disease*, LRTD) causata dal *virus* respiratorio sinciziale negli adulti di età pari o superiore ai sessanta anni.

Questo vaccino deve essere utilizzato in conformità alle raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione

Solo per iniezione intramuscolare.

«mRESVIA» deve essere somministrato preferibilmente nel muscolo deltoide del braccio. Effettuare l'iniezione adottando tecniche asettiche *standard*.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o medicinali nella stessa siringa.

Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione e le precauzioni particolari per la manipolazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1849/003 - A.I.C.: 051452035 /E In base 32: 1K2643 - 50 mcg - Dispersione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (COC) in vassoio 0.5 mL - 1 siringa preriempita;

EU/1/24/1849/004 - A.I.C.: 051452047 /E In base 32: 1K264H - 50 mcg - Dispersione iniettabile - Uso intramuscolare - Siringa preriempita (COC) in vassoio 0.5 mL - 10 siringhe preriempite.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura proposto

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

25A03279

DETERMINA 28 maggio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Vaccino contro la chikungunya (ricombinante, adsorbito), «Vimkunya». (Determina n.728/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 aprile 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

VIMKUNYA

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

VIMKUNYA

Codice ATC - Principio attivo: non ancora assegnato vaccino contro la chikungunya (ricombinante, adsorbito).

Titolare: Bavarian Nordic A/S.

Cod. procedura EMEA/H/C/005470/0000.

GUUE: 31 marzo 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Vimkunya» è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia causata dal virus chikungunya (CHIKV) in soggetti di età pari o superiore a dodici anni.

L'uso di questo vaccino deve essere in accordo alle raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione

Il vaccino deve essere somministrato mediante iniezione intramuscolare (i.m.) nel muscolo deltoide.

«Vimkunya» non deve essere iniettato per via endovenosa, intradermica o sottocutanea.

La siringa preriempita deve essere agitata energicamente immediatamente prima dell'uso per ottenere una sospensione omogenea.

Per le istruzioni sulla manipolazione e sullo smaltimento dei rifiuti, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate: EU/1/25/1916/001 - A.I.C.: 052011018/E - In base 32: 1KM80B - 0,8 mL - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,8 mL - 1 siringa preriempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio);

obbligo di condurre attività post-autorizzative.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Studio di efficacia post autorizzativo (PAES): per confermare l'efficacia di VIMKUNYA nei soggetti di età pari o superiore a 12 anni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve condurre uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, basato su eventi, per analizzare l'efficacia, la sicurezza e l'immunogenicità di VIMKUNYA nella prevenzione della chikungunya in adolescenti e adulti sani nelle aree endemiche per CHIKV, secondo un protocollo concordato, e presentarne i risultati.	Data di presentazione della relazione finale: 31 agosto 2030

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

25A03280

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefixima, «Cefixima Mylan».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 204 del 27 maggio 2025

Codice pratica: MCA/2023/366.

Procedura europea n. CY/H/0134/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFIXIMA MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare di A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, Italia.

Confezione: «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051925016 (in base 10) 1KJN0S (in base 32).

Confezione: «400 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051925028 (in base 10) 1KJN14 (in base 32).

Confezione: «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051925030 (in base 10) 1KJN16 (in base 32).

Principio attivo: Cefixima.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Medochemie Ltd Factory C

Michael Irakleous 2, Agios Athanassios Industrial Area, 4101, Agios Athanassios, Limassol

Cipro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 febbraio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03259

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sultiame, «Ospolot».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 205 del 27 maggio 2025

Codice pratica: MCA/2023/145, VC2/2024/317.

Procedure europee n. DE/H/7033/001/E/001 e n. DE/H/7033/001/II/004.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OSPOLOT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma(e) farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Desitin Arzneimittel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg, Germania (DE);

confezioni:

«20 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 200 ml con chiusura a prova di bambino con siringa per somministrazione orale e adattatore - A.I.C. n. 050795018 (in base 10) 1JG4JB (in base 32);

«20 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 250 ml con chiusura a prova di bambino con siringa per somministrazione orale e adattatore - A.I.C. n. 050795020 (in base 10) 1JG4JD (in base 32);

principio attivo: sultiame;

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Desitin Arzneimittel GmbH - Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, neuropsichiatra infantile e pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 9 novembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03260

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olopatadina, «Calmira»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 207 del 27 maggio 2025

Codice pratica: AIN/2022/1807.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CALMIRA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medivis Srl, con sede legale e domicilio fiscale in via Carnazza 34/C - 95030 Tremestieri Etneo, Catania, Italia.

Confezioni:

«1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in ldpe da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 050234018 (in base 10) 1HX0P2 (in base 32);

«1 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in ldpe da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 050234020 (in base 10) 1HX0P4 (in base 32).

Principio attivo: Olopatadina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

sede legale: RAFARM S.A. Korinthou 12, Neo Psihiko Attiki, Postal code 15451, Grecia;

indirizzo sito produttivo: RAFARM S.A. Thesi Pousi-Xatzi Agiou Louka, Paiania Attiki, Postal code: 19002, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03261

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di polidesossiribonucleotide, «Placentex».

Estratto determina AAM/PPA n. 342/2025 del 30 maggio 2025

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione relativamente al medicinale «PLACENTEX» (A.I.C. 004905) per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 004905117 - «0,75 mg/ml collirio» 1 flacone contagocce 10 ml

A.I.C.: 004905129 - «5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml

A.I.C.: 004905131 - «0,08% crema» tubo 25 g

A.I.C.: 004905143 - «0,75 mg/3 ml soluzione cutanea» 10 fiale 3 ml

A.I.C.: 004905156 - «2,25 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml

1 variazione tipo II, B.I.z - modifiche qualitative - B.I principio attivo -z) Aggiornamenti sostanziali del modulo 3.2.S. Approvate ulteriori modifiche minori come di seguito descritto:

mantenimento del controllo in process del pH tra 7.0-7.4 (IPC 1).

controllo della molarità della soluzione di NaOH.

mantenimento del controllo del pH tra 6.8- 7.2 come IPC 4.

controllo dell'eliminazione del benzalconio cloruro, oltre che al rilascio, anche durante il processo.

6 variazioni tipo IB, B.I.b.2.e) B.I.b.2 Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo- *e)* Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia:

1 variazione tipo IA B.I.b.l.b) - B.I.b.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo *b)* Rafforzamento dei limiti delle specifiche.

Codice pratica: VN2/2024/137

Titolare A.I.C.: Mastelli S.r.l., codice fiscale 00069630085, con sede legale e domicilio fiscale in Via Bussana Vecchia, 32, 18038 – Sanremo, IM, Italia.

Smaltimento scorte: sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03281

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di linezolid, «Linezolid Kabi».

Estratto determina AAM/PPA n. 343/2025 del 30 maggio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

n. 1 variazione di Tipo II, C.I.2.b: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio Illustrativo in linea con il prodotto di riferimento.

Vengono di conseguenza modificati i paragrafi n. 4.4, 4.8, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i paragrafi corrispondenti del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale «LINEZOLID KABI» (A.I.C. 043113) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

codice pratica: VC2/2023/671

numero procedura: PT/H/1090/001/II/027

titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. (codice fiscale 03524050238), con sede legale e domicilio fiscale in Via Ca' Magre 41, 37063 – Isola della Scala, VR, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03282

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamsulosina cloridrato, «Uromen».

Estratto determina AAM/PPA n. 330/2025 del 30 maggio 2025

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale UROMEN nella confezione di seguito indicata:

confezione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037000027 (base 10) 1394UV (base 32).

Principio attivo: tamsulosina cloridrato.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezione già autorizzata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea:

da:

A.I.C. n. 037000015 - «0,4 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule;

a:

A.I.C. n. 037000015 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Codice pratica: N1B/2025/403.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. (codice fiscale 03115090874) con sede legale e domicilio fiscale in via Pinciana, 25 - 00198, Roma, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03295

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciprofloxacina, «Ciprofloxacina Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 332/2025 del 30 maggio 2025

È autorizzata la variazione IB B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale CIPROFLOXACINA SANDOZ nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037464613 (base 10) 13RBK5 (base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037464625 (base 10) 13RBKK (base 32).

Principio attivo: ciprofloxacina.

Codice pratica: C1B/2011/1992.

Codice di procedura europea: NL/H/0305/002/IB/024/G.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo, 43 - 20154, Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn)(classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03296

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di itraconazolo, «Triasporin».

Estratto determina AAM/PPA n. 334/2025 del 30 maggio 2025

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione tipo II, costituito da:

tre variazioni tipo II C.I.4), inserimento di nuovi dati di letteratura relativi alla sicurezza d'uso del medicinale, modifiche editoriali e di adeguamento alla versione corrente dell'*Annex 1* del QRD, conseguente modifica dei paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto della soluzione orale, dei paragrafi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.5, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto delle capsule rigide e di tutti i corrispondenti paragrafi dei fogli illustrativi relativamente al medicinale TRIASPORIN (A.I.C. n. 027814).

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni secondo la lista dei termini *standard* della farmacopea europea

da:

A.I.C. n. 027814019 - «100 mg capsule rigide» 8 capsule rigide;

A.I.C. n. 027814021 - 150 ml soluzione orale 10 mg/ml,

a:

A.I.C. n. 027814019 - «100 mg capsule rigide» 8 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 027814021 - «10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con chiusura a prova di bambino e con bicchiere dosatore.

Codice pratica: VN2/2025/29.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. (codice fiscale n. 00737420158), con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi n. 330, 20126, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03297

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 aprile 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1358
Yen	162,8
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,969
Corona danese	7,4644
Lira Sterlina	0,8514
Fiorino ungherese	404,48
Zloty polacco	4,2755
Nuovo leu romeno	4,9779
Corona svedese	10,997
Franco svizzero	0,942
Corona islandese	145,5
Corona norvegese	11,8615
Rublo russo	-
Lira turca	43,6646
Dollaro australiano	1,7759
Real brasiliano	6,4691
Dollaro canadese	1,5744
Yuan cinese	8,2891
Dollaro di Hong Kong	8,8105
Rupia indonesiana	19095,01
Shekel israeliano	4,1255
Rupia indiana	96,5725
Won sudcoreano	1640,53
Peso messicano	22,1708
Ringgit malese	4,9555
Dollaro neozelandese	1,9094
Peso filippino	64,013
Dollaro di Singapore	1,4923
Baht tailandese	38,152
Rand sudafricano	21,1585

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03337

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 aprile 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1373
Yen	162,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,922
Corona danese	7,4636
Lira Sterlina	0,8498
Fiorino ungherese	404,04
Zloty polacco	4,2708
Nuovo leu romeno	4,9777
Corona svedese	10,962
Franco svizzero	0,9392
Corona islandese	146,1
Corona norvegese	11,8045
Rublo russo	-
Lira turca	43,7159
Dollaro australiano	1,7754
Real brasiliano	6,4326
Dollaro canadese	1,5746
Yuan cinese	8,2715
Dollaro di Hong Kong	8,8237
Rupia indonesiana	19059,27
Shekel israeliano	4,1189
Rupia indiana	96,8227
Won sudcoreano	1632,79
Peso messicano	22,2948
Ringgit malese	4,9217
Dollaro neozelandese	1,9106
Peso filippino	63,802
Dollaro di Singapore	1,4894
Baht tailandese	38,031
Rand sudafricano	21,0942

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03338

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 aprile 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1373
Yen	162,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,92
Corona danese	7,4636
Lira Sterlina	0,8518
Fiorino ungherese	404,08
Zloty polacco	4,2753
Nuovo leu romeno	4,9782
Corona svedese	10,9715
Franco svizzero	0,9389
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,809
Rublo russo	-
Lira turca	43,7574
Dollaro australiano	1,7798
Real brasiliano	6,3839
Dollaro canadese	1,5728
Yuan cinese	8,2635
Dollaro di Hong Kong	8,8214
Rupia indonesiana	18901,98
Shekel israeliano	4,1231
Rupia indiana	96,136
Won sudcoreano	1618,39
Peso messicano	22,202
Ringgit malese	4,9074
Dollaro neozelandese	1,9219
Peso filippino	63,538
Dollaro di Singapore	1,4859
Baht tailandese	38,009
Rand sudafricano	21,1095

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03339

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1343
Yen	163,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,922
Corona danese	7,4619
Lira Sterlina	0,8533
Fiorino ungherese	404,03
Zloty polacco	4,275

Nuovo leu romeno	4,9782
Corona svedese	10,9375
Franco svizzero	0,9343
Corona islandese	146,03
Corona norvegese	11,7585
Rublo russo	-
Lira turca	43,7476
Dollaro australiano	1,762
Real brasiliano	6,4264
Dollaro canadese	1,5675
Yuan cinese	8,2479
Dollaro di Hong Kong	8,7908
Rupia indonesiana	18652,09
Shekel israeliano	4,0901
Rupia indiana	95,6221
Won sudcoreano	1585,45
Peso messicano	22,3319
Ringgit malese	4,8338
Dollaro neozelandese	1,9078
Peso filippino	63,009
Dollaro di Singapore	1,4694
Baht tailandese	37,472
Rand sudafricano	20,8458

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03340

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1343
Yen	163,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,905
Corona danese	7,4622
Lira Sterlina	0,8515
Fiorino ungherese	404,43
Zloty polacco	4,2733
Nuovo leu romeno	4,9785
Corona svedese	10,9355
Franco svizzero	0,9336
Corona islandese	146,7
Corona norvegese	11,7885
Rublo russo	-
Lira turca	43,7662
Dollaro australiano	1,7492
Real brasiliano	6,4019
Dollaro canadese	1,566
Yuan cinese	8,2479
Dollaro di Hong Kong	8,7909
Rupia indonesiana	18640,97
Shekel israeliano	4,0988
Rupia indiana	95,6155
Won sudcoreano	1555,49
Peso messicano	22,2177
Ringgit malese	4,7641
Dollaro neozelandese	1,8948
Peso filippino	63,114
Dollaro di Singapore	1,4619
Baht tailandese	37,33
Rand sudafricano	20,7679

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03341

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1325
Yen	161,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,96
Corona danese	7,4613
Lira Sterlina	0,8469
Fiorino ungherese	405,15
Zloty polacco	4,2748
Nuovo leu romeno	5,088
Corona svedese	10,88
Franco svizzero	0,9346
Corona islandese	146,7
Corona norvegese	11,7015
Rublo russo	-
Lira turca	43,7156
Dollaro australiano	1,7522
Real brasiliano	6,4538
Dollaro canadese	1,5629
Yuan cinese	8,1735
Dollaro di Hong Kong	8,7769

Rupia indonesiana	18592,54
Shekel israeliano	4,0984
Rupia indiana	95,5585
Won sudcoreano	1564,07
Peso messicano	22,3265
Ringgit malese	4,7933
Dollaro neozelandese	1,8925
Peso filippino	63,034
Dollaro di Singapore	1,46
Baht tailandese	36,959
Rand sudafricano	20,6847

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03342

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,136
Yen	162,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,924
Corona danese	7,4615
Lira Sterlina	0,8511
Fiorino ungherese	404,08
Zloty polacco	4,2753
Nuovo leu romeno	5,109
Corona svedese	10,903
Franco svizzero	0,9359
Corona islandese	146,3
Corona norvegese	11,6715
Rublo russo	-
Lira turca	43,8992
Dollaro australiano	1,7553
Real brasiliano	6,4763
Dollaro canadese	1,5673
Yuan cinese	8,2079
Dollaro di Hong Kong	8,8139
Rupia indonesiana	18762,86
Shekel israeliano	4,0717
Rupia indiana	96,2925
Won sudcoreano	1580,35
Peso messicano	22,3014
Ringgit malese	4,8155
Dollaro neozelandese	1,8979
Peso filippino	62,889
Dollaro di Singapore	1,467
Baht tailandese	37,147
Rand sudafricano	20,7755

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03343

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1297
Yen	163,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,924
Corona danese	7,4603
Lira Sterlina	0,8476
Fiorino ungherese	405,43
Zloty polacco	4,27
Nuovo leu romeno	5,1188
Corona svedese	10,903
Franco svizzero	0,9325
Corona islandese	146,5
Corona norvegese	11,688
Rublo russo	-
Lira turca	43,6443
Dollaro australiano	1,7605
Real brasiliano	6,4915
Dollaro canadese	1,5694
Yuan cinese	8,1764
Dollaro di Hong Kong	8,7796
Rupia indonesiana	18641,58
Shekel israeliano	4,0428
Rupia indiana	96,592
Won sudcoreano	1580,13
Peso messicano	22,1113
Ringgit malese	4,8362
Dollaro neozelandese	1,9065
Peso filippino	62,902
Dollaro di Singapore	1,4645
Baht tailandese	37,071
Rand sudafricano	20,504

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03344

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 maggio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1252
Yen	163,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,946
Corona danese	7,4604
Lira Sterlina	0,8477
Fiorino ungherese	404,9
Zloty polacco	4,2393
Nuovo leu romeno	5,1181
Corona svedese	10,92
Franco svizzero	0,9353
Corona islandese	146,9
Corona norvegese	11,6725
Rublo russo	-
Lira turca	43,5999
Dollaro australiano	1,7572
Real brasiliano	6,3647
Dollaro canadese	1,5658
Yuan cinese	8,147
Dollaro di Hong Kong	8,7519
Rupia indonesiana	18606,59
Shekel israeliano	3,9928
Rupia indiana	96,0755
Won sudcoreano	1575,72
Peso messicano	21,9473
Ringgit malese	4,835
Dollaro neozelandese	1,9095
Peso filippino	62,413
Dollaro di Singapore	1,46
Baht tailandese	37,132
Rand sudafricano	20,4835

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A03345

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-132) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00